

3 1919 02/09/2022

0,00 TNH22L001919000FF
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO
Carlo Rosario Vessicelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. II 02.09.2012
n. 1919
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bolli €
Sanz. € 656 MT6
Int. €

STATUTO

ASSOCIAZIONE "SORELLE DI SAN FRANCESCO ODV"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "SORELLE DI SAN FRANCESCO ODV" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in strada Mazzaloe, 45 nella frazione di Brede del comune di San Benedetto Po (MN).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività

Carlo Rosario Vessicelli
Direzione

della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Modificazione e Interpretazione dello statuto)

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; esso è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità quali:

- ✓ Solidarietà sociale con l'obiettivo di valorizzare e assistere le comunità e le persone;
- ✓ Utilità sociale con l'obiettivo di valorizzare situazioni di povertà economica, relazionale e spirituale.

Le attività che si propone di svolgere, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,

Pizienza Corazzon

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Assistenza e aiuto, sia spirituale che materiale, ai poveri, agli emarginati, agli infermi, ai deboli socialmente e a tutti coloro che sono nella sofferenza fisica e morale;
- Organizzazioni di azioni, manifestazioni, eventi educativi e formativi rivolti alla cittadinanza, alle famiglie e ai singoli e aventi particolare, ancorché non esclusivo, riferimento all'annuncio del Vangelo, alla cultura e spiritualità francescana, alle tematiche legate all'uso sobrio ed evangelico dei beni materiali, all'ecologia e al rispetto del creato;
- Svolgimento di ogni altra azione finalizzata al conseguimento dello scopo sociale purché consentita dalle norme dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

L'Organizzazione di Volontariato opera prevalentemente nel territorio della provincia di Mantova.

Tichene Lorenzon

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo che contiene i dati anagrafici dell'aspirante socio, i requisiti personali e professionali, nonché le motivazioni della richiesta di ammissione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante senza

Dizione Lorenzoni

operare discriminazioni di alcun tipo ma in coerenza con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro i successivi 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali e di esprimere il proprio voto in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di esaminare i libri sociali ai sensi del successivo art. 28, prendere visione del bilancio di esercizio nonché di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/7 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di rispettare quanto stabilito dal presente statuto e, anche se dissenzienti, quanto deliberato dagli organi sociali.

Disposizione Lorenzoni

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART.8 – *(Volontario e Attività di volontariato)*

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - *(Perdita della qualifica di associato)*

La qualità di associato si perde per morte, per recesso o esclusione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che ha diritto ad appellarsi all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

Fidione Lorenzi

ART. 10 - (*Gli organi sociali*)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 - (*L'Assemblea*)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Dizionario Contrasto

ART. 12 - (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

I compiti dell'Assemblea ordinaria:

- Determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Discute ed approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

Picene Lorenzon

- Approva gli indirizzi generali ed i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Discute ed approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
- Ratifica l'ammissione in qualità di associato deliberata dal Consiglio Direttivo;
- Delibera in merito all'esclusione dell'associato secondo quanto prescritto dall'art. 9 del presente Statuto.

ART. 14 - (*Assemblea straordinaria*)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 - (*Consiglio Direttivo*)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dell'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni sei.

I consiglieri sono sempre rieleggibili.

Ritorno Coroneri

Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

Il consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Predispone il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- Cura la tenuta dei libri sociali;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'Associazione;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- Assume, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- Accoglie o rigetta le domande di aspiranti associati;

Biziana Corradi

- Delibera, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente statuto, l'esclusione dell'associato;
- Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea.
- Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Finanze Lorenzoni

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vicepresidente con la funzione di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (*Risorse economiche*)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentale attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- h) Ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Risorse economiche

ART. 18 - (*I beni*)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 - (*Divieto di distribuzione degli utili*)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - (*Bilancio*)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Finanza Corroni

Il bilancio è predisposto dal consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 - (*Bilancio sociale*)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 - (*Convenzioni*)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convocazione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 - (*Dipendenti e collaboratori*)

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono

Ritorno Corazzini

disciplinati dalle norme di legge, dalla contrattazione di categoria e da apposito eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (*Responsabilità ed assicurazione degli aderenti*)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (*Responsabilità della organizzazione*)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 - (*Assicurazione dell'organizzazione*)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 - (*Scioglimento e devoluzione del patrimonio*)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, saranno devoluti ed altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Primo Lorenzini

ART.28 – (*Libri sociali*)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

L'esame dei libri sociali dovrà avvenire senza spostamento degli stessi dalla sede e solo in presenza di un membro del Consiglio Direttivo.

ART.29 – (*Disposizioni finali*)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.30 – (*Norma transitoria*)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Tiziana Corazzini

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Trisone Lorenzini